



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 294 del 01/06/2023

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI DUE DIPENDENTI COMUNALI DA PARTE DELL' UNIONE DEI COMUNI "PAESTUM ALTO CILENTO"- INCREMENTO ORARIO E APPROVAZIONE CONVENZIONE.

L'anno duemilaventitre il giorno UNO del mese di GIUGNO alle ore 13,58 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Sindaco
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	V.Sindaco
Dott.	Emidio Cianciola	Assessore
Dott.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Dott.	Roberto Apicella	Assessore
Dott.	Giuseppe Di Filippo	Assessore

Risultano assenti: CIANCIOLA.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Roberto Antonio Mutalipassi.

Partecipa alla riunione, il V. Segretario dott. Giuseppe Capozzolo

Si da atto che gli assessori D'Arienzo, Apicella e Lampasona partecipano alla seduta in videoconferenza.



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA
SEGRETERIA

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: il Sindaco

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI DUE DIPENDENTI COMUNALI DA PARTE DELL' UNIONE DEI COMUNI "PAESTUM ALTO CILENTO"- INCREMENTO ORARIO E APPROVAZIONE CONVENZIONE.

PREMESSO che:

- Il Presidente dell'Unione dei Comuni "Paestum Alto Cilento, Avv. Francesco Alfieri, con nota trasmessa a mezzo PEC ha richiesto la disponibilità, per 6 ore settimanali di n. 2 dipendenti da poter utilizzare per provvedere al puntuale e regolare espletamento degli adempimenti inerenti la gestione del Personale e le funzioni amministrative

DATO ATTO che:

- I dipendenti Giulio Mogavero e Valentina Di Nicuolo hanno espresso, per le vie brevi, parere favorevole e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

VISTO il comma 5 dell' art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, così come novellato dall'art.1, comma 42, della Legge 190/2012, ai sensi del quale, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da altre Amministrazioni pubbliche ovvero da società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento della pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

VISTO l'art. 23 del CCNL 16/11/2022, e in particolare il comma 1 il quale recita:

“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”;

RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 10/2020 la quale, escludendo in radice la configurabilità di un’assunzione, o della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, stabilisce che:

la ratio dell’istituto dello “scavalco condiviso” è quella di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse. L’art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 dispone, infatti, che, a tali fini “gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;

RICHIAMATA la suddetta Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 10/2020 nella parte in cui afferma che:

nella fattispecie di avvalimento parziale del dipendente in servizio presso un altro ente non si è al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, come nell’ipotesi del “comando” (fattispecie esaminata, in concreto, nella deliberazione

n. 103/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo), ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale. Ed invero, il legislatore prescrive che, in sede di convenzione, debba essere definito "il quomodo di ripartizione del carico finanziario, in estrema ipotesi anche insussistente ex latere accipientis". Nello "scavalco condiviso", infatti, il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- in base agli articoli 53, 54 e 55 del CCNL 21/05/2018 è possibile l'incremento dell'ampiezza percentuale di un rapporto di lavoro costituito a part time, a condizione, innanzitutto, che vi sia l'accordo del dipendente;
- dal punto di vista della capacità assunzionale invece si ritiene, per giurisprudenza sufficientemente consolidata presso la Corte dei conti, che il semplice incremento orario di un rapporto di lavoro a part time, senza il raggiungimento della consistenza di un rapporto a tempo pieno, non configuri una nuova assunzione, e non debba pertanto essere accompagnato dall'utilizzo di facoltà assunzionale;
- in ogni caso, in ipotesi di incremento della percentuale di part time in via temporanea - con "rientro" del dipendente alla quota originaria decorso il periodo - sicuramente non concretizza un utilizzo di facoltà assunzionali, giacché è una scelta a tempo determinato;
- l'art. 70, comma 12 del D.Lgs. 165/2001 il quale stabilisce che in tutti i casi nei quali gli enti sono tenuti ad autorizzare l'utilizzo di proprio personale da parte di pubbliche amministrazioni, queste rimborsano all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale;

DATO ATTO che, con riguardo ai dipendenti utilizzati nell'ambito dell'orario di servizio, il Comune di Agropoli provvederà ad anticipare il trattamento economico spettante e che l'Unione dei Comuni "Paestum Alto Cilento" dovrà provvedere al relativo rimborso, nei termini previsti dall'accordo;

RITENUTO, pertanto, di incrementare l'orario di lavoro dei dipendenti e autorizzare l'utilizzo temporaneo ed a tempo parziale (6 ore settimanali) dei propri dipendenti Giulio Mogavero, nato ad Agropoli (SA) il 06/07/1978, c. f. MGVGLI78L06A091C, istruttore amministrativo cat. C, e Valentina Di Nicuolo nata ad Agropoli (SA) il 17/08/1984, c. f. DNCVNT84M57A091C, funzionario contabile cat. D, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31/12/2023, salvo proroga o risoluzione anticipata;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000 dai Responsabili dei servizi interessati;

RITENUTA la competenza della Giunta Comunale ex art.48 D.Lgs.n.267/2000;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- la L.311/2004;
- il comma 24 dell'art. 1 della legge n. 145 del 28/12/2018;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI PROCEDERE** all'incremento temporaneo dell'orario settimanale di sei ore settimanali, dei dipendenti Giulio Mogavero, nato ad Agropoli (SA) il 06/07/1978, c. f. MGVGLI78L06A091C, istruttore amministrativo cat. C, e Valentina Di Nicuolo nata ad Agropoli (SA) il 17/08/1984, c. f. DNCVNT84M57A091C, funzionario contabile cat. D, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31/12/2023, salvo proroga o risoluzione anticipata, e comunque non oltre il tempo di utilizzo dell'Unione dei Comuni Paestum alto Cilento;
3. **DI AUTORIZZARE** l'utilizzo dei dipendenti Giulio Mogavero, nato ad Agropoli (SA) il 06/07/1978, c. f. MGVGLI78L06A091C, istruttore amministrativo cat. C, e Valentina Di Nicuolo nata ad Agropoli (SA) il 17/08/1984, c. f. DNCVNT84M57A091C, funzionario contabile cat. D, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31/12/2023, salvo proroga o risoluzione anticipata, per 6 ore settimanali con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31/12/2023, salvo proroga o risoluzione anticipata;
4. **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione;
5. **DI STABILIRE** che le modalità del rapporto lavorativo e di utilizzazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del dipendente sono quelle riportate in convenzione;

6. **DI TRASMETTERE** la presente delibera al dipendente e all'Ente interessato;
7. **DI DARE MANDATO** ai responsabili di servizio competenti ad assumere gli atti conseguenti ivi compresa la sottoscrizione delle relative convenzioni;
8. **DI DICHIARARE**, con separata conforme votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

Agropoli, _____

Firma del proponente

Il Sindaco
f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

PARERE TECNICO: Il responsabile del Servizio Risorse Umane

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data

Il Responsabile
f.to Dott. Giuseppe La Porta

PARERE CONTABILE: Il responsabile del Servizio Finanziario

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.

Data

Il Responsabile
f.to dott. Valeriano Giffoni

- L'ALLEGATO E' DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica , del Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000 ;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott. Roberto Antonio Mutalipassi

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to dott.ssa Maria Giovanna D'Arienzo

IL V. SEGRETARIO
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 08.06.23

IL MESSO COMUNALE

f.to LERRO SABATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 08.06.23

Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo